## REPUBBLICA ITALIANA



# **DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL BARI, 7 LUGLIO 2009 N. **102** 



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Atti di organi monocratici regionali

#### Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

## Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di  $\in$  154,94 oltre IVA al 20% (importo totale  $\in$  185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di  $\in$  11,36 oltre IVA (importo totale  $\in$  13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

#### **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

#### Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

## SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 763

Cont. 2479/08/SH - TAR Puglia Bari. Ricorso di Perrini Giorgio ed altri c/ Comune di Locorotondo e Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo legale esterno.

Pag. 13191

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 764

Cont. 2464/08/SH - TAR Puglia Bari. Ricorso di Oliva Esterina Lucia c/Comune di Locorotondo e Regione Puglia. Costituzione in giudizio . Ratifica incarico difensivo legale esterno.

Pag. 13192

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 765

Cont. n. 3421-3422/07/RM. Tribunale di Taranto Giudice collegiale sez. II - Proc. Pen. N. 9978/03 R.G.N.R. - 7627/06 R.G.Dib. a carico di Dione Giovanni - Costituzione della R.P. ex art. 84 c.p.p. - Nomina difensore.

Pag. 13193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 783

Cont. n.2747/03/GR - Consiglio di Stato. Laboratorio Analisi dott. Valentino + altri c/ Regione Puglia - Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Puglia sezione di Lecce n. 4004/07. Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Pag. 13195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 784

Contt. nn. 118 e 119/09/GR - TAR Puglia sede di Bari. Casa Protetta S. Maria Assunta srl e Casa Protetta Residence per Anziani srl c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno.

Pag. 13196

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 785

Cont. n. 2554/08/GR. TAR Puglia sezione di Lecce. Società ITEL srl c/ Regione Puglia - Costituzione -Nomina del legale esterno. Ratifica.

Pag. 13198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 791

Cont. n. 24/09/GR - Tribunale di Trani sezione Lavoro. Fornelli Mario c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Pag. 13199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 795

Cont. n. 250/90/Reg.R - TAR sez. Lecce - Pede Pasquale c/ Regione Puglia - Ratifica, in sanatoria, incarico difensivo a legale esterno.

Pag. 13200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 797

Cont. n. 224/95/C-SH - TAR Puglia sez. Lecce - Ricorso Dott. Liuzzi Pietro c/ IACP Taranto e Regione Puglia - Ratifica, in sanatoria, incarico difensivo a legale esterno.

Pag. 13201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 836

Cont. n. 1110/07/L Corte di Cassazione. Regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal Comune di Ugento. Costituzione in giudizio. Nomina del difensore. Ratifica nomina legale esterno.

Pag. 13203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 869

Cont. n. 2643/01/LO Tribunale di Firenze c/ Regione Puglia. Impegno di spesa, liquidazione. Pagamento in favore dell'avv. Andrea Tosi, procuratore domiciliatario.

Pag. 13204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 879

Cont. n. 1107/07/GR - Corte Costituzionale. Astra-Zeneca s.p.a. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Pag. 13205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 950

Cont. n. 3428/03/DL-SH. Consiglio di Stato. Ricorso in revocazione - Cutolo Michele c/ Regione Puglia e Studio Valle Progettazioni. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe.

Pag. 13206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 991

Cont. n. 74/07/GR; 275/08/GR; 1400/08/GR; 1770/08/GR; 275/09/GR; 421/09/GR; 441/09/TR; 562/09/GR; 471/09/RM; 690/09/GA; 733/09/CA. Non costituzione in giudizio.

Pag. 13207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1020

Cont. n. 25/09/GR; 290/09/FR; 583/09/FR; 607/09/FR; 669/09/GR. Non costituzione in giudizio.

Pag. 13209

#### Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 666

Individuazione delle stazioni di servizio autostradali di cui è comandata l'apertura ai sensi dell'articolo 8 lettera c) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001.

Pag. 13210

#### PARTE SECONDA

## Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 13 maggio 2009, n. 763

Cont. 2479/08/SH - TAR Puglia Bari. Ricorso di Perrini Giorgio ed altri c/ Comune di Locorotondo e Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con ricorso dinanzi al Tar Puglia sede di Bari, i sigg.ri Perrini Giorgio, Perrini Anna, Perrini Pasqua, proprietari di aree in Comune di Locorotondo, chiedevano l'annullamento, previa sospensione, delle delibere della Giunta del Comune di Locorotondo nn. 58/2008, 86/2008, della delibera del Consiglio Comunale n.40/2008 e di ogni atto connesso o conseguente relativo all'approvazione del progetto comunale di realizzazione di una nuova arteria stradale (la c.d. circonvallazione est).
- Con motivi aggiunti, notificati in data 20.03.2009, i ricorrenti impugnavano successivi provvedimenti afferenti al procedimento già oggetto del ricorso introduttivo: la delibera della Giunta Regionale n. 2362 del 23.12.2008, la determinazione dirigenziale del Comune di Locorotondo settore Ambiente n. 1/2009 e di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
- Con nota prot. n. 26/0365/pvc del 17.03.2009, il Servizio Programmazione Vie di Comunicazione dell'Assessorato ai Trasporti ha relazionato sui fatti di causa, rappresentando l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della

G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 6.04.2009 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella nato a Bari il 27.03.1971 e domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 16, C.F.: PRS SBN 71C27 A662B (codice U.P.B 1.3.1)

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Trasporti);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- All'impegno ed alla liquidazione della spesa, fissata nei limiti dell'acconto di euro 1.000,00 da corrispondersi in favore del legale officiato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.
- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente:

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 764

Cont. 2464/08/SH - TAR Puglia Bari. Ricorso di Oliva Esterina Lucia c/Comune di Locorotondo e Regione Puglia. Costituzione in giudizio . Ratifica incarico difensivo legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

 Con ricorso dinanzi al Tar Puglia sede di Bari, la dott.ssa Oliva Esterina Lucia, proprietaria di aree in Comune di Locorotondo, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio comunale di Locorotondo n. 49/08, della delibera della Giunta Municipale di Locoro-

- tondo n. 112/08 e di ogni atto connesso o conseguente, in ordine all'approvazione del progetto comunale di realizzazione di una nuova arteria stradale (la c.d. circonvallazione est).
- Con ordinanza n. 756/2008, il Tar Puglia Bari III Sez. respingeva la domanda incidentale di sospensione.
- Con motivi aggiunti, notificati in data 13.02.2009, la ricorrente impugnava successivi provvedimenti afferenti al procedimento già oggetto del ricorso introduttivo: la determinazione dirigenziale della Regione Puglia Assessorato ai Trasporti, n. 226 del 4.11.2008, la determinazione dirigenziale della Provincia di Bari Servizio Ambiente n. 313/08, la delibera della Giunta Regionale n. 2362 del 23.12.2008.
- Con nota prot. n. 26/0365/pvc del 17.03.2009, il Servizio Programmazione Vie di Comunicazione dell'Assessorato ai Trasporti ha relazionato sui fatti di causa, rappresentando l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 3.04.2009 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella nato a Bari il 27.03.1971 e domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 16, C.F.: PRS SBN 71C27 A662B (codice U.P.B 1.3.1)

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Trasporti);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- All'impegno ed alla liquidazione della spesa, fissata nei limiti dell'acconto di euro 1.000,00 da corrispondersi in favore del legale officiato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.
- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 765

Cont. n. 3421-3422/07/RM. Tribunale di Taranto Giudice collegiale sez. II - Proc. Pen. N. 9978/03 R.G.N.R. - 7627/06 R.G.Dib. a carico di Dione Giovanni - Costituzione della R.P. ex art. 84 c.p.p. - Nomina difensore.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- A causa di alcuni disguidi, dovuti anche a una originaria errata indicazione, tra le persone offese, dell'I.P.A. Taranto (Ufficio regionale, non avente autonomia giuridica esterna), anziché della Regione Puglia, l'Amministrazione non si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico di DIONE Giovanni (n. 9978/02 R.G.N.R.), attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto - Giudice collegiale - Sez. II (n. 7627/06 R.G. dib), la cui prossima udienza è fissata per il giorno 4.6.2009. come si è appreso dalla puntuale e documentata relazione (prot. 11/L/7115 del 16.4.09) inviata dall'Avv. Francesco Marzullo, delegato a prendere visione ed estrarre copia degli atti del dibattimento e degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., il quale ha, fra l'altro, segnalato un difetto di notifica del decreto ex art. 429 c.p.c.

La Regione Puglia risulta altresì convenuta in detto processo nella qualità di responsabile civile, a seguito di notifica dei decreti di citazione, emessi, su istanza delle parti civili Frisino Marco e Ninni Raffaele.

Sarebbe, pertanto, necessario che l'Amministrazione si costituisca alla prossima udienza nelle

forme di cui all'art. 84 c.p.p. sia per far rilevare il difetto della notifica del decreto che dispone il giudizio e chiedere al Tribunale di rinnovare la notifica alla Regione Puglia quale p.o., così da essere rimessa in termini per costituirsi parte civile contro l'imputato, sia per resistere alle pretese risarcitorie delle parti civili, avendo l'imputato agito per finalità personali e assolutamente eterogenee rispetto ai suoi compiti istituzionali e determinato così una netta frattura del rapporto organico che lo legava alla Regione all'epoca dei fatti.

- Giova, a questo punto, chiarire che Dione Giovanni risulta imputato nel suddetto procedimento perché "abusando della sua qualità di dirigente responsabile f.f. dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Taranto" (negli anni 2002 e 2003, epoca dei fatti) e per assicurare l'esito positivo di alcune pratiche, induceva (art. 317 c.p.) o compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre (art. 56-317 c.p.) Pavone Antonio, lacobellis Paolo, Ninni Raffaele, Bitella Giuseppe e Frisino Marco a versargli varie somme di danaro.
- Tanto premesso, affinché la Giunta Regionale possa tempestivamente manifestare la propria volontà in merito, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire ex art. 84 c.p.p. la Regione Puglia, quale citato responsabile civile, nel processo di che trattasi, autorizzando sin d'ora, nei confronti dell'imputato, la costituzione di parte civile dell'Amministrazione, rimessa in termini, ove il Tribunale, per quanto innanzi espresso, decida per la rinotifica alla Regione del decreto che dispone il giudizio; detto incarico, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/06 anche in relazione all'eccedente carico di lavoro della struttura legale interna, è da conferire a professionista esterno, alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

SETTORE DI SPESA: Agricoltura VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

All'impegno e alla liquidazione della spesa, fissata in euro 2.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere in favore del professionista incaricato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) del B.P. 2009 il cui esercizio provvisorio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- costituire ex art. 84 c.p.p. la Regione Puglia, quale citato responsabile civile, nel processo di che trattasi dinanzi al Tribunale di Taranto - Giudice Collegiale - Sez. II Penale, per resistere alle domande risarcitorie spiegate dalle parti civili Frisino Marco e Ninni Raffaele, autorizzando sin d'ora, nei confronti dell'imputato Dione Giovanni, la costituzione di parte civile dell'Amministrazione, rimessa in termini, ove il Tribunale, per quanto innanzi espresso, decida per la rinotifica alla Regione del decreto che dispone il giudizio;

- nominare, all'uopo, rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Francesco Marzullo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge; detto incarico è affidato alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

\_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 783

Cont. n.2747/03/GR - Consiglio di Stato. Laboratorio Analisi dott. Valentino + altri c/ Regione Puglia - Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Puglia sezione di Lecce n. 4004/07. Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- con deliberazione di G.R. 2037 del 28/11/03 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'Avv. Luciano Ancora nel giudizio promosso innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce dalle seguenti strutture: Laboratorio di Analisi Dott. Valentino, Laboratorio Analisi Cliniche sas di Giangrande Anna Rosa & C., Laboratorio di Analisi Clinic-Lab., Dott. Paolo Manfreda Laboratorio Analisi,

Laboratorio Analisi Maci srl, Laboratorio di Analisi Cliniche del Dott. Negro sas, Biochem sas di Vergari Maria & C., Laboratorio Analisi Dott. ssa D'Elia Nerina in Lagrua, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Bruno Forcina srl. Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Giorgio Romano di Runcio Margherita & C. sas, Laboratorio Clinico Diagnostico Dott. Marcuccio, Studio Analisi Cliniche Dott. Carmelo De Vitis sas, Laboratorio Analisi di Pieno e Morelli srl, Laboratorio P. Pignatelli srl, Centro Analisi Cliniche Palma del Dott. Michele Aldo Ido & C. sas, Laboratorio dr Ferente di Leopizzi Annarita sas, Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Salus di Montefrancesco Egidio & C. sas, Laboratorio Monteronese di Analisi srl, Centro Analisi Dott. De Giorgi-Dott.ssa Palma & C. sas, Laboratorio di Analisi De Metrio srl, Laboratorio di Analisi Cliniche Bioclinical sas, Laboratorio Clinic Lab di Inguscio Carlo, di De Giorgi Maria A. sas, Studio di Analisi Cliniche "Salento Analisi" di Tundo Laura & C. sas, Laboratorio Salus, Studio Associato Biosalento, Laboratorio Analisi Dr Zacchino, Clinica S. Francesco srl, Laboratorio S. Sebastiano, Laboratorio Salus dott.ssa Lucia Ortore e Casa di Cura Prof. Petrucciani srl per l'annullamento, previa misura cautelare, del provvedimento regionale n. 1073 del 16/7/02 avente ad oggetto la fissazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza farmaceutica, della delibera dell' ARES n.20/02 ivi richiamata, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nonché per il risarcimento del danno

- Il Tribunale adito con sentenza n. 4004/07 ha respinto il predetto ricorso;
- Con nota del 31/12/08 il legale officiato dalla Regione, Avv. Luciano Ancora, ha comunicato che in pari data è stato notificato presso il suo Studio ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4004/07 del TAR Puglia sezione di Lecce dalle seguenti strutture: Laboratorio di Analisi Dott. Valentino, Laboratorio di Analisi Clinic-Lab., Biochem sas di Vergari Maria & C., Laboratorio Analisi D'Elia - La Grua professionisti associati (già Laboratorio Analisi Dott.ssa D'Elia Nerina in Lagrua), Laboratorio Clinico Diagnostico Dott. Marcuccio,

Studio Analisi Cliniche Dott. Carmelo De Vitis sas, Laboratorio P. Pignatelli srl, Centro Analisi Cliniche Palma del Dott. Michele Aldo Ido & C. sas e Laboratorio S. Sebastiano:

- Il V. Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal prefato legale con la nota innanzi citata, ha ravvisato la necessità di costituirsi anche nel predetto giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sezione di Lecce n.4004/07 e con proprio provvedimento del 23/3/09, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luciano Ancora, nato a Maglie il 1°/7/62 e domiciliato in Lecce alla Via Imbriani, 30 - cod. fisc. NCR LCN 62L01 E815N, e per esso allo "Studio Legale Associato Ancora e Portaluri" in Lecce, alla Via Imbriani, 30 Partita IVA 03322540752 codice fiscale: CMP MDM 69A59 B413Q(codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore delle controversie: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

All'impegno ed alla liquidazione della spesa di euro 1.000,00, da corrispondersi in favore del legale officiato a titolo di acconto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario 2009 con imputazione al Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza, della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Luciano Ancora;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 784

Contt. nn. 118 e 119/09/GR - TAR Puglia sede di Bari. Casa Protetta S. Maria Assunta srl e Casa Protetta Residence per Anziani srl c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con n. 2 distinti ricorsi, notificati in data 19/1/09 la Casa Protetta S. Maria Assunta srl e la Casa Protetta Residence per Anziani srl hanno adito il TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Direttore Generale della disciolta Azienda USL BA/3 n. 799/06 ad oggetto "Casa Protetta Villa dei Pini - Applicazione dei Reg.ti Reg.li n. 1/97 e n. 25/05 ai fini della classificazione e del convenzionamento con l'AUSL BA/3", nonché della presupposta determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia n. 194 del 18/9/2006 ad oggetto il computo del fabbisogno nella provincia di Bari dei posti letto per le strutture socio sanitarie protette ex art. 8 L.R. 26/2006, della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 44 del 28/5/08, della deliberazione della Giunta Regionale n.1223 del 4/8/06 ad oggetto "Strutture residenziali protette. L.R. n. 20/95, art.4, comma 2, lett. B). Reg. Reg. n. 1/97 25/05. Determinazioni criteri procedure di classificazione", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
- L'Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica con note rispettivamente prott. nn. 24/705/AOS/2 e 24/704/AOS/2 del 6/2/09 ha fornito relazione sui fatti di causa;
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nei n. 2 predetti giudizi e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, salvo ratifica della G.R., ha conferito in data 23/2/2009 n. 2 distinti mandati di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/5/1949 e ivi domiciliato in Via Quintino Sella, 40 codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F e, per esso, allo "Studio Legale Associato avv.ti Mastroviti e Rizzo" con

- sede in Bari, alla Via Quintino Sella, 40 Partita IVA 04201080720 (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che i 2 mandati sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

(Valore delle controversie: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- All'impegno ed alla liquidazione della spesa complessiva di euro 2.000,00, fissata nei limiti dell'acconto di euro 1.000,00 per ciascun contenzioso, da corrispondersi in favore del legale officiato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario 2009 con imputazione al Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del Bi. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.
- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nei 2 giudizi di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 785

Cont. n. 2554/08/GR. TAR Puglia sezione di Lecce. Società ITEL srl c/ Regione Puglia - Costituzione - Nomina del legale esterno. Ratifica.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- la soc. ITEL srl ha presentato innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce ricorso, notificato il 21/11/08, per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti che consentono la realizzazione di uno stabilimento industriale in Casarano per la preparazione di radiofarmaci e, in particolare, per l'annullamento:
  - a) dei titoli edilizi che autorizzano la realizzazione dell'interevento a cura dello sportello unico di Castrano;
  - b) delle autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta emessi da varie autorità, fra cui la regione Puglia, preposte alla cura di interessi sanitari e di prevenzione in relazione all'insediamento denominato "progetto Radion" e/o Radiofarmaci, finanziato con fondi PIT 9 nel comune di Castrano;

- c) dei finanziamenti pubblici ottenuti come PIT
   9a carico della Regione Puglia;
- d) degli atti di approvazione delle procedure di fattibilità all'interno dei programmi denominati PIT 9 nel POR Puglia, nonché delle delibere di approvazione dei finanziamenti;
- e) degli atti preordinati e conseguenziali; successivamente la medesima società ricorrente in data 22/12/08 ha notificato motivi aggiunti nel predetto ricorso;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dall'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Industria Energetica con nota prot. 38/1306 del 10/2/09, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi e con proprio provvedimento del 23/3/2009, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa difesa all'Avv. Federico Massa nato a Lecce il 29/6/56 e ivi domiciliato alla Via Zanardelli, 60 - cod. fisc.: MSS FRC 56H29 E506Y e per esso allo "Studio Legale Associato Massa Maraschio De Pascalis" Partita IVA 03120790757 (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Industria)

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

 All'impegno ed alla liquidazione della spesa di euro 1.000,00, da corrispondersi in favore del legale officiato a titolo di acconto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario 2009 con imputazione al Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Federico Massa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 791

Cont. n. 24/09/GR - Tribunale di Trani sezione Lavoro. Fornelli Mario c/ Regione Puglia -Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- il sig. Fornelli Mario, dipendente ASL Bat, ha presentato innanzi al Tribunale di Trani sezione Lavoro ricorso ex art. 414 cpc, notificato il 31/12/08, affinché fosse accertato e dichiarato che il medesimo sia stato vittima di condotte mobbizzanti e, per l'effetto, fosse condannata l'ASL Bat, l'AUSL Ba/2, l'ASL BA e la Regione Puglia, in solido fra loro e ciascuno per quanto di competenza, al pagamento della somma di euro 1.051.142,00 a titolo di danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale e danno patrimoniale;
- 1'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria con nota prot. n. 24/670/PGS/2 del 10/2/09 ha fornito relazione sui fatti di causa;
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel predetto giudizio per tutelare gli interessi della Amministrazione Regionale e, attesa la fissazione dell'udienza di discussione, con proprio provvedimento del 23/2/09, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ugo Patroni Griffi, nato a Bari il 28/7/1966 e ivi domiciliato alla Piazza Luigi di Savoia, 41/A - cod. fisc.: PTR GUO 66L28 A6621 e per esso allo -Studio Legale Associato Patroni Griffi" Partita IVA 03533610728 (codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 1.051.142.00; Settore di Spesa: Sanità) COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- All'impegno ed alla liquidazione della spesa di euro 1.000,00, da corrispondersi in favore del legale officiato a titolo di acconto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario 2009 con imputazione al Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009 il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.
- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Tribunale di Trani sezione Lavoro a mezzo dell'Avv. Ugo Patroni Griffi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 795

Cont. n. 250/90/Reg.R - TAR sez. Lecce - Pede Pasquale c/ Regione Puglia - Ratifica, in sanatoria, incarico difensivo a legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con ricorso dinanzi al TAR sez. Lecce, il sig.
   Pede Pasquale chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 12.06.1990 del Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato di "assegnazione del ricorrente all'espletamento di mansioni inferiori rispetto a quelle fino alla stessa data svolte".
- Con proprio provvedimento a carattere d'urgenza del 18.09.1990 il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'avv. Ennio Cioffi, salvo ratifica della G.R., l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di che trattasi.
- Il Settore Legale sede di Lecce, presso cui venne incardinato il contenzioso in oggetto, non ha più provveduto alla ratifica del suddetto incarico, essendo stato, l'Ufficio, successivamente soppresso.
- II TAR Lecce, con sentenza n. 578/1998 ha dichiarato in parte inammissibili e, comunque, ha respinto le domande proposte dal ricorrente.
- L'avv. Cioffi, avendo esaurito la propria attività svolta in favore della Regione, con lettera del 25.10.2002, reiterata con successiva del 13.03.2009, ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti, allegando apposita specifica per un importo complessivo di euro 5.113,83.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito in data 18.09.1990 da parte del Presidente pro-tempore della G.R., con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammon-

tante ad euro 5.113,83 e consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale)

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Il riconoscimento del debito di euro 5.113,83, come da notula del citato legale e fatte salve le risultanze della liquidazione, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312, relativo al saldo delle competenze professionali;
- all'impegno della spesa, al momento conosciuta per complessivi euro 5.113,83 in base alla richiesta del prefato legale, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312; ciò fatta salva la eventuale rideterminazione che della citata spesa verrà effettuata con lo stesso provvedimento dirigenziale in sede di liquidazione.
- II V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare, in sanatoria, il provvedimento a

carattere d'urgenza del 18.09.1990 con il quale il Presidente della G.R. pro-tempore conferiva all'avv. Ennio Cioffi l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nella causa in oggetto specificata;

- di riconoscere il debito di euro 5.113,83, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 41/2007;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2009, n. 797

Cont. n. 224/95/C-SH - TAR Puglia sez. Lecce - Ricorso Dott. Liuzzi Pietro c/ IACP Taranto e Regione Puglia - Ratifica, in sanatoria, incarico difensivo a legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con ricorso dinanzi al TAR sez. di Lecce, il dott.

Liuzzi Pietro chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Regionale n. 8161 del 22.11.1994 avente ad oggetto: "Scioglimento Consiglio di Amministrazione IACP di Taranto. Nomina Commissario straordinario e nomina Commissione regionale di indagine."

- Con proprio provvedimento a carattere d'urgenza del 7.02.1995 il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, salvo ratifica della G.R., l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di che trattasi.
- Il Settore Legale della G.R. di Bari non ha provveduto alla ratifica del suddetto incarico.
- Il TAR Lecce, con decreto n° 5531/2005, ha dichiarato perento il ricorso.
- Il Prof.avv. Ernesto Sticchi Damiani, avendo esaurito la propria attività svolta in favore della Regione, con lettera del 7.04.2006, reiterata con successiva del 9/3/2009, ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti, allegando apposita specifica, corredata del parere di congruità del 8.03.2006 rilasciato dal competente Ordine forense, per un importo complessivo di euro 4.473.04.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito in data 7.02.1995 da parte del Presidente pro-tempore della G.R., con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 4.473,04 e consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Urbanistica)

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Il riconoscimento del debito di euro 4.473,04, come da notula del citato legale e fatte salve le risultanze della liquidazione, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa,

- mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312, relativo al saldo delle competenze professionali;
- all'impegno della spesa, al momento conosciuta per complessivi euro 4.473,04 in base alla richiesta del prefato legale, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312; ciò fatta salva la eventuale rideterminazione che della citata spesa verrà effettuata con lo stesso provvedimento dirigenziale in sede di liquidazione.
- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di ratificare, in sanatoria, il provvedimento a carattere d'urgenza del 7.02.1995 con il quale il Presidente della G.R. pro-tempore conferiva al Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nella causa in oggetto specificata;
- di riconoscere il debito di euro 4.473,04, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consi-

glio Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 41/2007:

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 836

Cont. n. 1110/07/L Corte di Cassazione. Regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal Comune di Ugento. Costituzione in giudizio. Nomina del difensore. Ratifica nomina legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con provvedimento n.427 del 13/4/2007 la Giunta deliberava di resistere nel giudizio promosso dal sig. Labbate Ettore dinanzi al Tar Lecce per l'annullamento dei provvedimenti concernenti l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia il prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani.
- Con lettera datata 28/4/2009, il prefato legale ha comunicato l'avvenuta notifica, in data 27/4/2009, del ricorso per regolamento preven-

tivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., con il quale il Comune di Ugento ha richiesto che la Corte di Cassazione dichiari il difetto di giurisdizione del Tar Puglia Sezione di Lecce.

- Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuto necessario costituirsi in giudizio, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 5/5/2009, ha conferito al prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Servizio Ecologia)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

All'impegno e alla liquidazione della spesa, fissata nei limiti dell'acconto in euro 2.000,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1.)

I1 V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
  - a voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Cassazione a mezzo del prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 869

Cont. n. 2643/01/LO Tribunale di Firenze c/ Regione Puglia. Impegno di spesa, liquidazione. Pagamento in favore dell'avv. Andrea Tosi, procuratore domiciliatario.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e, confermata dall'Avvocato Coordinatore della Avvocatura riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 1748/2006 la Giunta Regionale nominava procuratore domiciliatario della Regione, in Firenze, l'avv. Andrea Tosi, in Firenze nel giudizio in oggetto indicato, demandando al Dirigente dell'allora Settore Legale l'adozione degli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento della domiciliazione dovute al prefato legale, per un importo complessivo di euro 500, 00, più eventuali ulteriori spese.
- Tale provvedimento, non fu adottato e l'avv. Tosi, avendo esaurito la propria attività svolta in favore della Regione, con lettera dell'8.01.2008, reiterata con successiva del 16.09.2008, ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti, allegando apposita specifica per un importo complessivo euro 672.57.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda con riconoscimento del debito nei confronti del legale domiciliatario, ammontante ad euro 672.57 e consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della controversia: euro 33,137.00; Settore di Spesa: Sanità)

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I

- Il riconoscimento del debito di euro 672.57, come da notula del citato legale, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312, relativo al saldo delle competenze professionali;
- all'impegno e alla liquidazione della spesa, al momento conosciuta per complessivi euro 672.57 in base alla richiesta del prefato legale, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312 (U.B.P. 1.3.1) del B.P 2009.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di riconoscere il debito di euro 672.57, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 41/2007;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 879

Cont. n. 1107/07/GR - Corte Costituzionale. AstraZeneca s.p.a. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

 Con provvedimento n. 912 del 19/6/07 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso dalla AstraZeneca S.p.A. innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute prot. n. 24/35/ATP/3 del 2/1/07 ad oggetto: "Modalità prescrittive per gli inibitori della pompa protonica" con la quale si è definità la modalità di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 39/06, e della nota del medesimo assessorato prot. 24/171/ATP/3 del 4/1/07 ad oggetto: "Modalità prescrittive per gli inibitori della pompa protonica" con la quale si è ulteriormente precisata la modalità di attuazione dell'art. 12 della L.R. 39/06, nonchè delle successive note recanti ulteriori precisazioni prot. 24/454/ATP/3 dell'11/1/07 e prot. 24/782/ATP/3 del 18/1/07 e di ogni altro atto e/o comportamento preordinato consequenziale e/o connesso; successivamente, in data 14/3/07 la Farmindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco ha presentato atto di intervento ad adiuvandum anche nel predetto ricorso;

- il Tribunale adito con ordinanza n. 9/09 nella Camera di Consiglio del 26/11/08, sospendendo il giudizio, ha disposto la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e manifestamente fondata la questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006 n. 39, in relazione agli artt. 24, 113 e 117 della Costituzione, sollevata dalla società ricorrente;
- l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - Settore Assistenza Territoriale Prevenzione con nota prot. n. 24/5673/ATP/3 del 23/4/09 ha rappresentato la necessità di intervenire nel predetto giudizio innanzi alla Corte Costituzionale;
- Il Presidente della G.R. pertanto, stante l'urgenza, con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Maria Loreta Petrocelli, nata a Taranto il 7/6/1959 e domiciliata in Bari in corso Vittorio Emanuele, 52 codice fiscale PTR MLR 59H47 L049E già officiata nel giudizio di merito innanzi al TAR Puglia sede di Bari (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate la causa è ascrivibile alla finca da euro 51.700,01 a euro 103.300,00) (Settore di Spesa: Sanità)

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile spesa di euro 10.000,00, giusta nota spese preventiva a firma del legale officiato datata 18/5/09 e pervenuta al protocollo dell'Avvocatura in pari data al n. 11/L/9658, con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, va impegnata e liquidata a titolo di acconto per euro 1.000,00 sul Cap. 1300 del bilancio in corso e va impegnata per euro 9.000,00 sul Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

 di ratificare l'operato del Sig. Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006 n. 39, in relazione agli artt. 24, 113 e 117 della Costituzione, a mezzo dell'avv. Maria Loreta Petrocelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria":
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 950

Cont. n. 3428/03/DL-SH. Consiglio di Stato. Ricorso in revocazione - Cutolo Michele c/Regione Puglia e Studio Valle Progettazioni. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Ing. Cutolo Michele ha proposto, dinanzi al Consiglio di Stato, ricorso in revocazione della sentenza n.458/2007, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso dallo stesso ricorrente avverso la sentenza del Tar Puglia - Bari sez. I n. 5411/2004, concernente "Graduatoria concorso progettazione nuova sede Consiglio Regionale. Risarcimento danno".
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 30.04.2009 mandato di rappresentanza e difesa al Prof. avv. Luigi Volpe, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, nato a Bari il 27.07.1942 ed ivi domiciliato a corso Vittorio Emanuele n. 52 C.F.: VLP LGU 42L27 A662A (codice U.P.B 1.3.1)

(Valore della controversia: Indeterminabile di

straordinaria importanza; Settore di Spesa: Contratti e Appalti);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- La presumibile spesa di euro 86.000,00, giusta nota spese preventiva a firma del legale officiato datata il 25.05.2009 e pervenuta al protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/10397 del 27.05.2009, con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, va impegnata e liquidata a titolo di acconto per euro 2.000,00 sul Cap. 1300 del bilancio in corso e va impegnata per euro 84.000,00 sul Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo del Prof. avv. Luigi Volpe;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 991

Cont. n. 74/07/GR; 275/08/GR; 1400/08/GR; 1770/08/GR; 275/09/GR; 421/09/GR; 441/09/TR; 562/09/GR; 471/09/RM; 690/09/GA; 733/09/CA. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

visti i sotto elencati giudizi promossi da

- Fabio Bartoli, ricorso al Consiglio di Stato, notificato l'1.12.08, per la riforma della sentenza del T.A.R. Bari n. 1044/08 relativa all'annullamento del provv. del D.A. dell'Università degli Studi di Foggia prot. n. 36018 VII/6 del 14.11.2006, ns. cont. n. 74/07/GR;
- Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l., ricorso al Consiglio di Stato, notificato il 12.1.09 per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 1906/08, relativa all'annullamento della delibera della ASL BAT del 20.12.2007 prot. n. 1814, ns. cont. n. 275/08/GR;
- Rocco Marzolla, ordinanza del Tribunale di Bari, sez. lavoro, notificata in forma esecutiva il 16.2.09, di rigetto del reclamo proposto dalla Regione Puglia avverso l'ordinanza cautelare "con la quale è stato ordinato alla Regione Puglia di modificare la Determinazione del Dirigente Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 59 del 27 febbraio 2008, assegnando al dott.

Rocco Marolla il punteggio relativo all'attività svolta dal 27.07.1987 al 31.12.2008 (pari a punti 11,65 - 0,05 per ciascun mese) presso il reparto di pediatria dello stabilimento ospedaliero "Umberto I" di Fasano (BR)", ns. cont. n. 1400/08/GR;

- Leonardo Laudisa, atto di pignoramento presso terzi, notificato il 25.6.2008, per l'importo di euro 1.519,26, riveniente da spese legali liquidate con sentenza della Corte di Cassazione n. 12151/07, ns. cont. n. 1770/08/GR;
- Daniela Prudente, ricorso T.A.R. Puglia Bari, notificato il 16.2.2009, per l'annullamento della delibera dell'Avviso di pubblica selezione per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza amministrativa pubblicato sul BUR n. 197 del 18.12.2008, ns. cont. n. 275/09/GR;
- Claudia Sisto, ricorso T.A.R. Puglia Bari, notificato il 23.2.2009, per l'annullamento della delibera del Direttore generale della ASL BA prot. n. 32 del 13.1.09, avente ad oggetto proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di Bari, ns. cont. n. 421/09/GR;
- Perfect Gym, decreto ingiuntivo del Trib. di Foggia, sez. dist. di Manfredonia, n. 27/09, notificato il 14.3.2009, per il pagamento della somma di euro 9.795,00 oltre interessi e spese legali ns. cont. n. 441/09/TR;
- Palmina Tangorra, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, notificato il 14.4.2009, per l'annullamento della delibera dell'ASL della Provincia di Bari n. 1943 del 9.12.2008, avente ad oggetto "conferimento incarichi a tempo determinato per inderogabili e temporanee esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo e organizzativo", ns. cont. n. 562/09/GR;
- IN.SPE. s.a.s., decreto ingiuntivo del G.d.P. di Lecce n. 322/09, notificato il 24.3.2009, per il pagamento della somma di euro 124,00 oltre interessi e spese legali, ns. cont. n. 471 /09/RM;
- Fedele Sindaco, decreto ingiuntivo del Trib. di Bari, sez. lavoro, n. 4212/09 r.g., notificato il 12.5.2009, per il pagamento della somma di euro 1.381,00 oltre interessi e spese legali ns. cont. n. 690/09/GA;
- Zigrino decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Martina Franca, n. 31/09 r.g., notificato il 20.4/6.5.2009, per il pagamento della somma di

euro 591,27 oltre interessi e spese legali ns. cont. n. 733/09/CA:

vista la relazione resa da ciascun Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse diretto per l'Amministrazione ad intervenire nei giudizi instaurati con i sopraelencati ricorsi, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di non costituirsi nei giudizi specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1020

Cont. n. 25/09/GR; 290/09/FR; 583/09/FR; 607/09/FR; 669/09/GR. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

visti i sotto elencati giudizi promossi da

- Cigliola Annarita, ricorso al TAR Puglia sez.
   Lecce, notificato il 29.12.08, per l'annullamento della nota prot. 5441 del 23.10.08 della AUSL di Brindisi e della delibera di G.R. 1657 del 15.10.2007, ns. cont. n. 25/09/GR;
- Gigante s.r.l., ricorso al TAR Puglia sez. Lecce, notificato il 17.4.09 per l'annullamento della nota prot. 31.03.00/337(89)/43/Dem. Ind. del 20.12.08 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Taranto e della documentazione allegata (ordine di introito n. 335/2008 e ordine di introito n. 336/2008), ns. cont. n. 290/09/FR:
- Gigante s.r.l., ricorso al TAR Puglia sez. Lecce, notificato il 17.4.09 per l'annullamento della nota prot. 31.03.00/5183/123/Dem. Ind. del 28.2.09 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Taranto e della documentazione allegata (ordine di introito n. 60/2009, ordine di introito n. 61/2009 e ordine di introito n. 63/2009), ns. cont. n. 583/09/FR;
- Soc. Polimera Europa s.p.a., ricorso al TAR Puglia sez. Lecce, notificato il 22.4.09 per l'annullamento del bando di gara pubblicato sulla G.U. dell'U.E. S 36 del 21.2.09 e sulla G.U. dello Stato Italiano del 23.2.09 n. 23 (5ª serie speciale) per l'affidamento da parte dell'Autorità Portuale di Brindisi, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, dell'incarico di "progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del completamento dell'infrastruttura portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est", ns. cont. n. 607/09/FR;
- Angiuli Anna Lisa, ricorso T.A.R. Puglia Bari,

notificato il 6.5.09, per l'annullamento della delibera prot. 435 del 17.2.2009 del Direttore generale della ASL Bari relativa al Piano Regionale della prevenzione dell'obesità 2005/2007, ns. cont. n. 669/09/GR;

vista la relazione resa da ciascun Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse diretto per l'Amministrazione ad intervenire nei giudizi instaurati con i sopraelencati ricorsi, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- di non costituirsi nei giudizi specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo

## Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 666

Individuazione delle stazioni di servizio autostradali di cui è comandata l'apertura ai sensi dell'articolo 8 lettera c) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

Vista la Regolamentazione provvisoria delle pretazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dall Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare l'articolo 8 che stabilisce che durante l'astanzione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e alla lettera c) precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interesaste o da un loro delegato;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l'apertura dalle ore 22,00 del 7 luglio 2009 alle ore 22,00 del 9 luglio 2009, sulla rete autostradale di competenza della Regione Puglia;

#### **DECRETA**

le stazioni di servizio, sulla rete autostradale di competenza della Regione Puglia, che dovranno rimanere aperte dalle ore 22,00 del 7 luglio 2009 alle ore 22,00 del 9 luglio 2009, in caso di astensione collettiva dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante, sulla base delle normative riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono le seguenti:

## DALLE ORE 22,00 DEL 7 LUGLIO 2009 ALLE ORE 22,00 DELL'8 LUGLIO 2009

Murge Est	Autostrada A 14	MODUGNO	Titolare: E.N.I. Spa Gestore: Agiprete
Le Saline Est	Autostrada A 14	CERIGNOLA	Titolare: ESSO Italiana Srl Gestore: Daniello Antonio
Torre Fantine Est	Autostrada A 14	CHIEUTI	Titolare: TAMOIL Italia Spa Gestore: Gallucci Silvio
Dolmen Ovest	Autostrada A 14	BISCEGLIE	Titolare: TAMOIL Italia Spa Gestore: Perera R. e C. s.n.c.
Daunia Ovest	Autostrada A 14	FOGGIA	Titolare: TAMOIL Italia Spa Gestore: Interservice S.r.l.

## DALLE ORE 22,00 DELL'8 LUGLIO 2009 ALLE ORE 22,00 DEL 9 LUGLIO 2009

Autostrada A 14		
riuosiidud ri 14	CANOSA	Titolare: ERG Petroli S.p.A. Gestore: Maglione S.r.l.
Autostrada A 14	APRICENA	Titolare: TAMOIL Italia Spa Gestore: Finizio Michele
Autostrada A 16	CANDELA	Titolare: TAMOIL Italia Spa Gestore: DE.SI.OIL s.a.s.
Autostrada A 16	ASCOLI SATRIANO	Titolare: Esso Italiana Srl Gestore: Genova Francesco
Autostrada A 14	ANDRIA	Titolare: ENI Spa Gestore: Paglierino Pasquale
Autostrada A 14	BARI	Titolare: Esso Italiana Srl Gestore: Martellotta Philippe
Autostrada A 14	CHIEUTI	Titolare: API Spa Gestore: D'Onofrio Domenico
Autostrada A 14	CERIGNOLA	Titolare: Kuwait Petroleum Italia Spa Gestore: Tattoli Raffaele
	Autostrada A 16  Autostrada A 16  Autostrada A 14  Autostrada A 14  Autostrada A 14	Autostrada A 14 APRICENA  Autostrada A 16 CANDELA  Autostrada A 16 ASCOLI SATRIANO  Autostrada A 14 ANDRIA  Autostrada A 14 BARI  Autostrada A 14 CHIEUTI

Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificato alla Prefettura di Bari e Foggia, alle Organizzazioni Sindacali ed ai gestori degli impianti autostradali interessati a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio Commercio.

Bari, lì 6 luglio 2009

Vendola





## **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era